

## **TI\_GERICHTE 52.1998.87 vom 26. Oktober 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.87)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.87 du 26 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.87 del 26 ottobre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

cpv. 2 LALPT), che non devono pertanto essere acquisiti nell'incarto. 2. 2.1. I ricorrenti eccepiscono anzitutto un'insufficiente pianificazione della zona portuale a livello di PR. Essi lamentano quindi, implicitamente, una violazione dell'obbligo di pianificare. 2.2. Giusta l'art. 22 quater cpv. 1 Cost. i Cantoni devono compilare dei piani d'azonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare é codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - PR nel nostro Cantone - viene adottato secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove é garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano di utilizzazione disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): esso rende inoltre vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT). La procedura del permesso di costruzione é invece intesa a chiarire la compatibilità di costruzioni o di impianti con la disciplina dell'utilizzazione sancita a livello di piano di utilizzazione (cfr. in particolare art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Essa ha come obiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso. Tramite la stessa non é invece possibile adottare decisioni pianificatorie autonome. Essa non é infatti atta, sotto gli aspetti degli strumenti pratici, della protezione giuridica e della legittimazione democratica, a sostituire, completare o a modificare un piano di utilizzazione (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 116 Ib 53 seg. consid. 3a con rinvii e, più di recente ma più sommaria sul tema, DTF 120 Ib 212 consid. 5 con numerosi rinvii; inoltre RDAT II-1993 N. 36 consid. 6.2.; STA inedite 2 marzo 1998 in re comune di \_\_\_\_\_, 27 agosto 1997 in re D. e Ilcc, consid. 3.1., 27 dicembre 1993 in re W. e Ilcc, consid. 2.5.). L'obbligo di adottare dei piani di azzonamento che regolamentino con la necessaria precisione la disciplina dell'utilizzazione costituisce una indispensabile premessa per il perseguimento dei principi suenunciati, oltre che del principio della sicurezza del diritto e della tutela dei proprietari (DTF 120 Ib 214 consid. 6; RDAT II-1993 N. 36 consid. 6.5.). 2.3. La legislazione cantonale ricalca e sviluppa quanto già enunciato dalla LPT. L'obbligo di pianificare é ribadito all'art. 3 LALPT. L'art. 24 cpv. 1 LALPT definisce il PR, che deve essere adottato da ogni comune, come strumento di programmazione delle attività di incidenza territoriale a

livello comunale. Tra le sue finalità figurano, oltre ad una razionale organizzazione del territorio e dello sviluppo armonioso del comune, la realizzazione degli obiettivi e principi pianificatori ancorati negli art. 1 e 3 LPT e nel PD (art. 25 LALPT), cui deve essere uniformato (art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 3 LALPT). Per perseguire questi scopi il PR deve, tra l'altro, suddividere in zone il territorio comunale, assegnando a ciascuna zona una specifica destinazione (cfr. art. 28 seg. LALPT). Tra queste figurano le zone che devono essere riservate ai servizi ed alle attrezzature di interesse pubblico (art. 28 cpv. 1 e 2 lett. d LALPT; precedentemente art. 16 cpv. 1 lett. e dell'or abrogata LE 1973). L'art. 67 cpv. 2 LALPT, dal testo identico all'art. 22 cpv. LPT, stabilisce infine che un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se gli edifici o impianti interessati sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) e se il fondo è urbanizzato (lett. b).

2.4. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio devono essere protette, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione, risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte sul lago (pesca, nuoto ecc.), agevolare infine al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del RCNav (Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993). Le schede di coordinamento 9.15 (dato acquisito) e 9.16 (risultato intermedio) del PD prevedono più particolarmente la realizzazione di un certo numero di infrastrutture portuali sicure e rispettose delle esigenze della protezione dell'ambiente e del paesaggio per permettere prioritariamente la rimozione dei natanti in contrasto con gli obiettivi di protezione della natura e dell'ambiente e la soppressione dei campi boe: infrastrutture ingombranti, conflittuali con l'esercizio della pesca e non integrate nel paesaggio. L'art. 10 RCNav subordina a sua volta l'ottenimento di una licenza di navigazione e delle targhe al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato. Con questo termine si intendono in primo luogo impianti collettivi sorvegliati realizzati sul demanio pubblico, la cui ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione sia conforme alle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della pesca e della navigazione pubblica (art. 21 e da 24 a 28 RCNav). L'art. 26 cpv. 2 RCNav specifica inoltre che i campi boe hanno funzione transitoria e che devono essere eliminati al momento della realizzazione degli impianti portuali.

2.5. La scheda di coordinamento n. 9.15 prevede la realizzazione di infrastrutture portuali in 9 comuni rivieraschi sui laghi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ed affida a questi ultimi il compito di consolidarle a livello di PR, definendo "con sufficiente precisione la loro ubicazione e dimensione". Tra gli impianti contemplati dalla scheda di coordinamento n. 9.15 figura la costruzione di un porto di importanza locale a \_\_\_\_\_, con ubicazione alla \_\_\_\_\_. Quella scheda è stata approvata, insieme al complesso del PD, da parte del Consiglio federale con decisione 27 giugno 1995 (cfr. il relativo rapporto di sintesi dell'ufficio federale della pianificazione del territorio del 15 marzo 1995, pag. 23 seg., cifra 3.35).

2.6. Il PR di \_\_\_\_\_ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 3 dicembre 1985 ed è pertanto anteriore al PD. Esso assegnava i mapp. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ubicati in località \_\_\_\_\_ e di proprietà patriziale, alla zona AP-EP

(attrezzature ed edifici d'interesse pubblico), da destinare a riva pubblica ed attracco natanti. Quest'ultima destinazione é stata ulteriormente segnalata sui piani mediante il disegno di un cerchietto poco discosto da quei fondi, sulla superficie lacuale, con l'indicazione "attracco natanti" . Gli atti componenti il PR evocavano la necessità di dover scegliere, a questo riguardo, tra la costruzione di un porto d'ormeggio attrezzato o un campo boe (cfr. messaggio municipale, pag. 16, rapporto di pianificazione, pag. 45; relazione tecnico-economica aggiornata, pag. 14). Il PR prevedeva una seconda opzione per la realizzazione di un attracco natanti, evidenziata sui piani allo stesso modo (cerchietto con dicitura), nel golfo antistante la piazza del comune (cfr. inoltre i documenti appena citati, loc. cit.). In sede di approvazione del PR il Consiglio di Stato aveva parzialmente accolto un ricorso del patriziato, il quale non contestava gli scopi assegnati ai suoi fondi ma solo la denominazione (cfr. risoluzione governativa di approvazione del PR 3 dicembre 1985, pag. 30). Mediante variante approvata dal Governo il 13 settembre 1988 i fondi in rassegna del patriziato sono quindi stati assegnati ad una più specifica "zona per attrezzature di interesse pubblico di proprietà patriziale" ed é stato nel contempo introdotto un nuovo art. 37bis nelle norme di attuazione del PR (NAPR) dal seguente testo: "Attrezzature d'interesse pubblico di proprietà patriziale E' rappresentata dal sedime di proprietà del patriziato di \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_. Sono possibili tutti gli interventi in diretta relazione con il genere di attività d'interesse pubblico per il quale il fondo é stato destinato (riva pubblica, attracco natanti ecc.). Qualsiasi forma di utilizzazione o intervento dovrà essere preliminarmente concordato con l'autorità comunale." 2.7. Sulla scorta delle premesse che precedono la censura ricorsuale deve essere accolta. Intanto, contrariamente a quanto dispone il PD, il PR prevede a tutt'oggi due ubicazioni alternative in merito alla possibilità di realizzare il controverso attracco per natanti: alla \_\_\_\_\_ oppure dinanzi alla piazza del comune. In secondo luogo il PR non dà un'indicazione precisa del genere di impianto che può essere realizzato, ma lascia spazio anche sotto questo aspetto a due possibilità, ben espresse dalla definizione impiegata di "attracco natanti" : porto attrezzato o semplice campo di boe. Quest'ultimo genere di impianto - com'è stato poco sopra illustrato - é invece stato bandito in sede di PD, che ne auspica la soppressione. In terzo luogo e soprattutto - ma sempre contrariamente alle indicazioni consegnate nel PD - il PR non dà indicazioni quo alle dimensioni e nemmeno qualifica l'importanza (locale) dell'impianto. Non appare anzitutto necessario, ai fini del giudizio, approfondire il grado di precisione con il quale il PR deve prescrivere le dimensioni - e, più in generale, le caratteristiche tecniche - di un porto, poiché nel concreto caso gli atti componenti il PR di \_\_\_\_\_ non contengono in merito nessuna prescrizione. L'importanza dell'impianto si traduce invece, di regola, nella capienza dell'impianto, ovvero nel numero di posti barca. Secondo le informazioni passate dalla SPU la capienza di un porto di importanza locale dovrebbe spaziare tra i 50 ed i 150 posti barca (cfr. osservazioni 10 febbraio 1998 della SPU annesse alla risposta del 18 febbraio successivo di SPU/UDC al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato): questo significa che il PD lascia all'autorità pianificatoria comunale un potere d'apprezzamento notevole all'uopo. Potere di cui le autorità di \_\_\_\_\_ non hanno però fatto uso: il PR é difatti silente anche sotto questo fondamentale aspetto. 2.8. La disattenzione delle vincolanti consegne del PD relative al consolidamento del porto in località \_\_\_\_\_ ha come logica conseguenza una pianificazione carente di questo impianto - e pertanto non conforme alle disposizioni federali e cantonali - a livello di PR. Lo conferma il fatto che il progetto presentato dal patriziato non ha in realtà potuto essere esaminato sotto gli aspetti appena evocati dell'ubicazione, del genere, delle dimensioni e dell'importanza dell'impianto, che

concorrono invece a definirlo con la necessaria precisione a livello pianificatorio. Questo vizio rende impossibile l'esame della consonanza dell'impianto con il PR (22 cpv. 2 lett. a LPT, 67 cpv. 2 lett. a LALPT, 2 cpv. 1 LE) ed obbliga l'autorità a rifiutare la licenza edilizia. 2.9. Invano il patriziato resistente obietta che l'avversato impianto potrebbe comunque beneficiare di un permesso di costruzione eccezionale in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. In considerazione di natura, dimensioni, effetti sul territorio, sull'ambiente, sul paesaggio e sulle acque il porto alla \_\_\_\_\_ non può essere approvato secondo l'appena menzionata disposizione ma deve necessariamente costituire l'oggetto di preventiva, democratica pianificazione (cfr. la giurisprudenza citata sub 2.2.; inoltre, in generale, RDAT I-1996 N. 57 consid. 5a; II-1995 N. 63 consid. 3a; per il caso specifico di un porto DTF 113 Ib 374). Nell'ambito di questa procedura - sia detto a futura memoria - se le autorità competenti condivideranno la proposta del patriziato di realizzare un porto dell'importanza di quello in esame, non potranno più limitarsi a rimediare alle carenze appena riscontrate di pura pianificazione del territorio, ma dovranno effettuare un esame completo delle implicazioni del progetto sotto tutti gli aspetti, integrando segnatamente la procedura di EIA (cfr. DTF 123 II 95 consid. 2d e relativi rinvii; art. 5 cpv. 3 OEIA, ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988; STA inedita 27 dicembre 1993 in re W. e llcc, consid. 2.8.; Vallender/Morell, Umweltrecht, pag. 405 seg. N. 13 in fine e nota 31 a pag. 406) nonché il problema dei posteggi che dovranno essere creati per soddisfare i bisogni dell'impianto. 3. I ricorsi devono essere accolti già per i motivi che precedono. Non mette quindi conto di esaminare le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti contro il progetto inoltrato dal patriziato. La risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ a favore di quest'ultimo devono essere annullate. 4. La tassa di giudizio e le ripetibili devono essere poste a carico del patriziato (art. 28 e 31 PAmM), a valere per le due sedi ricorsuali. Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopraricordati dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti. §. Sono pertanto annullate: - la risoluzione del Consiglio di Stato 11 marzo 1998 (n. 953); - la licenza edilizia rilasciata il 18 giugno 1997 dal municipio di \_\_\_\_\_ a favore del locale patriziato generale per la costruzione di un porto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'500.--, é posta a carico del patriziato di \_\_\_\_\_, il quale é altresì condannato a versare per ripetibili fr. 2'000.-- a \_\_\_\_\_ e fr. 1'500.-- a \_\_\_\_\_. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.